



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 915

Norme in materia di elezioni degli organi delle province e delle città metropolitane, volte a reintrodurre il sistema di elezione a suffragio universale

Indice

1. DDL S. 915 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 915	4
1.3. Trattazione in Commissione	6
1.3.1. Sedute	7
1.3.2. Resoconti sommari	8
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	9
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 331 (pom.) del 05/04/2022	10

1. DDL S. 915 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 915
XVIII Legislatura

Norme in materia di elezioni degli organi delle province e delle città metropolitane, volte a reintrodurre il sistema di elezione a suffragio universale

Iter

17 gennaio 2019: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.915

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Antonio Iannone](#) ([Fdi](#))

Cofirmatari

[Patrizio Giacomo La Pietra](#) ([Fdi](#)), [Andrea de Bertoldi](#) ([Fdi](#))

[Gianpietro Maffoni](#) ([Fdi](#)) (aggiunge firma in data 15 novembre 2018)

[Nicola Calandrini](#) ([Fdi](#)) (aggiunge firma in data 3 aprile 2019)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **5 novembre 2018**; annunciato nella seduta n. 53 del 5 novembre 2018.

Classificazione TESEO

ELEZIONI AMMINISTRATIVE , PROVINCE , CITTA' E AREE METROPOLITANE ,
AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLO STATO

Articoli

ABROGAZIONE DI NORME (Artt.1, 2), SISTEMI ELETTORALI (Art.1), CONSIGLIERI
PROVINCIALI (Artt.1, 2, 3), INDENNITA' DI CARICA (Art.3), GETTONI E ASSEGNI DI
PRESENZA (Art.3)

Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 17 gennaio 2019. Annuncio nella seduta n. 80 del 17 gennaio 2019.

Pareri delle commissioni 5ª (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 915

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 915

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **IANNONE**, **LA PIETRA**, **DE BERTOLDI** e **MAFFONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 2018

Norme in materia di elezioni degli organi delle province e delle città metropolitane, volte a reintrodurre il sistema di elezione a suffragio universale

Onorevoli Senatori. - Come è noto la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, (cosiddetta « legge Delrio ») ha profondamente ridimensionato le province nelle funzioni, nei finanziamenti e nella rappresentanza democratica determinando forti criticità, note fin da subito, ma sopportate in nome della « transitorietà » che avrebbe caratterizzato la legge stessa « in attesa della riforma costituzionale » che avrebbe dovuto sopprimerle.

Con la bocciatura, nel *referendum* del 4 dicembre 2016, della riforma costituzionale varata dal Governo Renzi, gli italiani si sono pronunciati anche contro l'abolizione degli enti intermedi di governo territoriale: le province dunque restano quali enti di dignità costituzionale in cui si articola la Repubblica, insieme a regioni, città metropolitane e comuni (articolo 114 della Costituzione).

Insieme alle province però sono rimaste anche le lacune, le contraddizioni e le criticità della « norma transitoria », che hanno reso e rendono assai difficoltoso il governo dei territori; tra queste, la diversa durata dei mandati del presidente e del consiglio provinciale, che impedisce la programmazione triennale, e la loro elezione indiretta o di secondo livello.

Certamente il sistema istituzionale italiano necessiterebbe di una moderna revisione, che tuttavia dovrebbe essere complessiva ed organica per fare in modo che ci siano competenze esclusive che garantiscano servizi ai cittadini. La riforma Delrio invece ha tentato di mantenere lo stesso *asset* istituzionale, togliendone solo un pezzo che peraltro è rimasto in un'ectoplasmica espressione. Le province sono inutili oggi ma non lo erano ieri. Tuttavia è chiaro che una legge costituzionale di revisione degli assetti istituzionali avrebbe una lunga gestazione. Di qui l'urgenza di un primo intervento legislativo di revisione della legge n. 56 del 2014 che superi la prospettiva di precarietà dell'assetto del governo provinciale e dia una prospettiva certa alle province quali istituzioni costitutive della Repubblica, come previsto dall'articolo 114 della Costituzione.

Il presente disegno di legge si prefigge quindi lo scopo di ripristinare la legalità costituzionale, restituendo la parola ai cittadini, attraverso la reintroduzione dell'elezione diretta a suffragio universale del presidente e dei consiglieri della provincia e la previsione dell'elezione diretta a suffragio universale per il sindaco e i consiglieri metropolitani, entrambi con il sistema previsto precedentemente per le elezioni provinciali dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale)

1. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 78 sono abrogati.

Art. 2.

(Elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano)

1. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto con il medesimo sistema elettorale previsto per le province, di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19, 22 e da 25 a 39 sono abrogati.

Art. 3.

(Indennità del presidente della provincia, del sindaco metropolitano, dei consiglieri provinciali e dei consiglieri metropolitani)

1. L'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco metropolitano non può superare quella del sindaco del comune capoluogo della stessa provincia.

2. I consiglieri provinciali e metropolitani percepiscono un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito mensilmente da un consigliere può superare l'importo pari a un sesto dell'indennità massima prevista per il rispettivo presidente della provincia o sindaco metropolitano.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 915
XVIII Legislatura

Norme in materia di elezioni degli organi delle province e delle città metropolitane, volte a reintrodurre il sistema di elezione a suffragio universale

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 331 \(pom.\)](#)

5 aprile 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 331 (pom.) del 05/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 5 APRILE 2022
331ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, svolta il 31 marzo.

Su richiesta del senatore Toninelli, si è convenuto di chiedere alla Presidenza l'assegnazione di un affare sul tema del "Metaverso" e delle sue implicazioni per l'ordinamento giuridico. La richiesta è stata inoltrata e si è in attesa dell'assegnazione.

Si è deciso, inoltre, di procedere, in parallelo, anche alle audizioni sull'affare assegnato sul segreto di Stato (Atto n. 915).

Si è concordato, quindi, di esaminare in seconda deliberazione, non appena sarà assegnato, il disegno di legge costituzionale n. 865 (Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità), approvato dalla Camera dei deputati in prima deliberazione, senza modifiche. Sono infatti già trascorsi i tre mesi prescritti dall'articolo 138, primo comma, della Costituzione.

Si è poi convenuto di proseguire nell'esame dei disegni di legge già avviati.

Successivamente si procederà all'esame dei seguenti disegni di legge: su richiesta del Gruppo di Fratelli d'Italia, i disegni di legge nn. 748 (Tutela e valorizzazione della lingua italiana) e 915 (Norme in materia di elezioni degli organi delle Province e delle Città metropolitane, volte a reintrodurre il sistema di elezione a suffragio universale), entrambi a prima firma del senatore Iannone; su richiesta del Gruppo della Lega, i disegni di legge n. 1444 (Istituzione dell'osservatorio nazionale per il sostegno ed il supporto psicologico del personale delle Forze di Polizia), d'iniziativa della senatrice Saponara e altri, n. 2281 (Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944), d'iniziativa del senatore Rufa e altri.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 29 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati tre subemendamenti all'emendamento del relatore 1.100, pubblicati in allegato.

Avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

La senatrice [RICCARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) segnala una criticità relativa agli enti iscritti nella sezione ONLUS del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). A seguito di tale iscrizione, infatti, le ONLUS perdono i benefici fiscali previsti dal decreto legislativo n. 460 del 1997 ma, in assenza del parere della Commissione europea sul regime fiscale applicabile agli enti del Terzo settore, non possono accedere a quelli previsti dal decreto legislativo n. 117 del 2017. Chiede quindi al Governo chiarimenti a tale riguardo. Ritiene, infatti, che eventualmente il relatore potrebbe inserire un correttivo con propri emendamenti.

Il sottosegretario Rossella ACCOTO assicura che, effettuate le opportune verifiche, valuterà i possibili interventi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1359) Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti

(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rinviare il seguito della discussione, considerata anche l'assenza della relatrice Pirovano.

Il PRESIDENTE rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2185) CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese

(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2495) Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Maria Anna Madia e Francesco Silvestri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 marzo.

Il **PRESIDENTE** comunica che si è concluso il ciclo di audizioni informali.

Il senatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) sollecita una riflessione sull'ipotesi di dare seguito al testo approvato dalla Camera dei deputati o sull'opportunità di apportare alcune modifiche puntuali, senza incidere sull'impianto complessivo.

In ogni caso, essendo assente il relatore, chiede di rinviare il seguito della discussione.

Il **PRESIDENTE** rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (n. 369)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il **PRESIDENTE** avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato.

Comunica, inoltre, che non sono ancora pervenute le osservazioni della Commissione bilancio.

Il relatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) precisa che la proposta di parere presenta alcune correzioni meramente formali rispetto al testo anticipato informalmente nella giornata di venerdì 1° aprile. Assicura inoltre la propria disponibilità ad accogliere proposte di integrazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta pomeridiana di domani, già convocata alle ore 14, è stata posticipata alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 369

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica,

premessi che:

l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, prevede che per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione;

il provvedimento in esame è previsto dal successivo comma 5, il quale prevede che, entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo; trattandosi di uno schema di regolamento di delegificazione, il parere delle competenti commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni, è richiesto dallo stesso articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988,

si tratta di un regolamento di delegificazione peculiare in quanto avente ad oggetto la sola abrogazione di disposizioni e non anche la determinazione delle norme generali regolatrici della materia: la disposizione di legge che lo autorizza, peraltro, parla impropriamente di "abrogazione di adempimenti" laddove il riferimento è da intendersi all'abolizione di adempimenti, in via principale ma non esclusiva a mezzo di abrogazione di disposizioni;

ciò nondimeno, mentre l'articolo 1 dispone mere abrogazioni, l'articolo 2 contiene modifiche di disposizioni normative per rendere compatibile l'ordinamento con il nuovo Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), apportando - come si legge nella relazione illustrativa - modifiche puntuali laddove non sia risultato possibile intervenire attraverso abrogazioni;

il contenuto del PIAO è invece oggetto di un decreto ministeriale, previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021, non sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari, la Conferenza unificata e il Consiglio di Stato hanno espresso, nei rispettivi pareri, diversi rilievi che evidenziano alcune criticità che è opportuno superare prima dell'emanazione del regolamento, la disposizione di legge cui il provvedimento in esame dà attuazione ha come finalità la semplificazione dei processi, pertanto occorre che siano aboliti tutti gli adempimenti che appaiono non più necessari a seguito dell'introduzione del PIAO,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

- 1) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera b), occorre disporre l'abrogazione di tutte le disposizioni relative al "Nucleo della concretezza" e ai correlati adempimenti, introdotte dall'articolo 1 della legge n. 56 del 2019: il testo prevede infatti l'abrogazione del solo comma 2 dell'articolo 60-*bis* del d.lgs. n. 165 del 2001, che ha ad oggetto il "Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza

delle pubbliche amministrazioni", mentre sopravvivono le disposizioni sulle funzioni ispettive, di controllo e sanzionatorie, peraltro da coordinare con quanto disposto dall'articolo 6 del d.l. n. 80 del 2021. In subordine, occorre specificare che le disposizioni sui poteri ispettivi del Nucleo della concretezza non si applicano agli enti locali, a tal fine abrogando il comma 5 dell'articolo 60-*bis* e l'articolo 60-*ter* del d.lgs. n. 165 del 2001;

- 2) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), che sopprime l'ultimo periodo del comma 3-*bis* dell'articolo 169 del TUEL, il quale prevede che il Piano dettagliato degli obiettivi (art. 108, comma 1, del TUEL) e il Piano della performance (art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150), siano unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione (PEG), occorre invece specificare che tali piani sono assorbiti nel PIAO;
- 3) occorre inoltre disporre l'abrogazione del comma 594, lettera a), dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede l'adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio: la materia può infatti essere oggetto del PIAO;
- 4) con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera a), che modifica l'articolo 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, occorre specificare che la previsione dell'invio del PIAO al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, essendo finalizzato a verifiche preliminari all'avvio di procedure di reclutamento da parte delle amministrazioni statali, si applica solo a queste ultime;
- 5) con riferimento all'articolo 2, comma 3, che modifica il d.lgs. n. 150 del 2009, occorre introdurre una disposizione che, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 16, comma 2, di quel decreto e al fine di non creare vuoti normativi, preveda che le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale si adeguino ai principi materia di PIAO;
- 6) con riferimento all'articolo 2, comma 5, lettera a), e in particolare alla modifica all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo n. 33 del 2013, occorre chiarire se il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPCT) è assorbito o meno nel PIAO, anche in considerazione delle diverse scadenze temporali previste per i due documenti: a tal fine, si potrebbe anche intervenire direttamente l'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, che ha istituito il PTPCT, per specificare che questo deve essere definito e trasmesso dalle sole amministrazioni non tenute ad adottare il PIAO anche nella forma semplificata (questa specificazione si rende necessaria anche al fine della pubblicazione dell'uno o dell'altro documento nella sezione Amministrazione trasparente dei rispettivi siti internet istituzionali);
- 7) in via generale, occorre inserire una clausola che chiarisca gli effetti delle abrogazioni recate dal provvedimento sulle amministrazioni escluse dal PIAO, oppure riformulare le previsioni abrogative, nel senso di prevedere la cessazione dell'efficacia delle disposizioni nei confronti delle amministrazioni ora tenute a redigere il PIAO: in assenza di una espressa previsione in merito, le prime sarebbero infatti esonerate dalla redazione sia del PIAO sia degli altri piani contemplati dalle norme oggetto di abrogazione;

e le seguenti osservazioni:

- a) in via generale, e a integrazione di quanto rilevato nelle condizioni, è opportuno estendere, già in questo provvedimento, il perimetro dell'abolizione degli adempimenti e delle correlate abrogazioni di norme al massimo grado consentito dall'introduzione del PIAO;
- b) sempre in via generale, in considerazione della "costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi" sottesa all'introduzione del PIAO, occorrerebbe prevedere fin d'ora, anche sulla base della prima applicazione delle nuove disposizioni, successivi e progressivi interventi abrogativi, introducendo a tal fine un meccanismo di monitoraggio,
- c) con riferimento al Piano della performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. n. 150 del 2009, è opportuno introdurre una norma di chiusura per chiarire che, per le amministrazioni soggette al PIAO, tutti i riferimenti a tale Piano sono da intendersi come riferimenti alla corrispondente sezione del

nuovo strumento;

- d) con riferimento al Piano dei fabbisogni, previsto dall'articolo 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, che confluisce nel PIAO, sarebbe opportuno adattarne i contenuti alle mutate esigenze, tenuto conto delle necessità che derivano dall'attuazione del PNRR;
- e) si rende opportuno introdurre disposizioni specifiche volte ad armonizzare e coordinare la nuova disciplina introdotta dallo schema di regolamento con quella specifica tuttora riservata agli enti pubblici di ricerca in ragione della loro specificità e peculiare autonomia, con particolare riferimento alla programmazione per il reclutamento del personale e al piano triennale dei fabbisogni degli enti pubblici di ricerca oggi regolati ai sensi degli articoli 7, 9 e 12 del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218;
- f) sarebbe opportuno prevedere, nel primo provvedimento utile, una proroga del termine per la prima adozione del PIAO.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.100 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. [1650](#)

Art. 1

1.100/1

[Binetti](#)

All'emendamento 1.100, sostituire le parole da: «sostituire il capoverso 5-ter con il seguente», fino alla fine, con le seguenti:

«al capoverso "5-ter", apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) interventi finalizzati allo sviluppo delle competenze digitali delle persone che vivono nel territorio interessato dall'attività dell'impresa sociale di comunità, in particolare delle persone anziane e delle persone a rischio di esclusione sociale»;

b) alla lettera f) sostituire le parole: «dell'artigianato artistico locale», con le seguenti: «dell'artigianato locale, ivi compreso quello artistico».

1.100/2

[Malan](#)

All'emendamento 1.100, al capoverso «5-ter», dopo la parola «territorio», inserire le seguenti: «e nel rispetto della normativa specifica di ciascuna attività»

1.100/3

[Binetti](#)

All'emendamento 1.100, al capoverso «5-ter», sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) interventi finalizzati allo sviluppo delle competenze digitali delle persone che vivono nel territorio interessato dall'attività dell'impresa sociale di comunità, in particolare delle persone anziane e delle persone a rischio di esclusione sociale.»

